



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

### Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 2018 del 01-08-2023

**Oggetto:** CUC MB □ PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO, IN MODALITÀ MULTILOTTO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I COMUNI DI ARCORE, BAREGGIO, DI BELLUSCO, DI USMATE VELATE E LENTATE SUL SEVESO, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO E PRESA D'ATTO DI ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA RELATIVA AL LOTTO 2 □ COMUNE DI BAREGGIO □ CIG N. 98465920C6.

Il Decreto Presidenziale d'incarico n. 16 del 21/12/2021 avente ad oggetto “*Nomina del Segretario titolare della sede di Segreteria della Provincia di Monza e della Brianza*” e il successivo Decreto Presidenziale n. 1 del 04/01/2022 “*Conferimento funzioni al Segretario generale*”.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si evidenzia quanto segue.

La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza (CUC) in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 88 della L. 7 Aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, secondo il quale la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

In data 15/03/2022 il Comune di Bareggio ha sottoscritto con la Provincia di Monza e della Brianza la Convenzione di adesione alla Centrale di Committenza.

Il Comune di Bareggio, con propria Determinazione Dirigenziale n. 45 del 08/06/2023, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a basso impatto ambientale, tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.a., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando contestualmente lo schema di Disciplinare di Gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

- **Valore complessivo stimato dell'appalto:** € 281.493,45, compresi oneri della sicurezza pari ad € 0,00 ed oltre IVA, così suddivisi:
  - **Importo anno scolastico 2023/2024** (periodo dal 01/09/2023 al 30/06/2024): € 175.933,41;
  - **Oneri sicurezza non soggetti a ribasso triennali:** € 0,00;
  - **Importo eventuali modifiche al contratto durante il periodo di efficacia ex art. 106, comma 1 lett. a):** € 35.186,68;

- **Importo eventuale proroga tecnica (max 6 mesi):** € 70.373,36;
- **Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per eventuale proroga tecnica (max 6 mesi):** € 0,00;
- **Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CIG:** 98465920C6;
- **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Dott. Leonardo Baroni – Responsabile (*ad interim*) Settore Scuola e Tempo Libero del Comune di Bareggio;

Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1443 del 12/06/2023 la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto del provvedimento sopra richiamato.

La procedura in oggetto è stata bandita mediante ausilio della piattaforma Sintel di Aria S.p.A.

Come previsto nel Disciplinare di Gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata per il giorno 12/07/2023 – ore 09.00.00, prorogata al giorno 13/07/2023 – ore 09.00.00. Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha dato riscontro, tramite la piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., per il Lotto 2 – Comune di Bareggio, il seguente operatore economico:

- Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus.

In data 13/07/2023 si è svolta la prima seduta di gara (verbale prot. prov.le n. 34134/2023) nel corso della quale il Presidente del Seggio di gara ha provveduto, tramite piattaforma Sintel, a:

- verificare la firma digitale degli operatori economici partecipanti alla procedura multilotto, non rilevando irregolarità;
- aprire le buste relative alla documentazione amministrativa e ad avviare il relativo esame, con il seguente esito per quanto qui di rilievo in relazione all'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus: *“è necessario fornire precisazioni in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale previsti all'art. 6.3 lettere d) ed e) (Lotto 2) del Disciplinare di gara”*.

Il Presidente del seggio di gara, viste le risultanze della verifica della documentazione amministrativa, ha proceduto ad avviare l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti del suddetto operatore economico, invitandolo a fornire le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti, a pena di esclusione, il tutto firmato digitalmente, mediante il canale *“Comunicazioni Procedura”* della Piattaforma SINTEL di Aria S.p.A., entro il termine delle ore 09:00 del giorno 18/07/2023.

In data 25/07/2023 si è svolta la 2<sup>a</sup> seduta di gara (verbale prot. n. 35970/2023 agli atti), nel corso della quale il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che l'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus, nei confronti del quale era stato attivato il soccorso istruttorio, ha fornito riscontro entro il termine di tempo fissato.

In data 31/07/2023 si è svolta la 4<sup>a</sup> seduta di gara (verbale prot. n. 36924/2023 agli atti), nel corso della quale il Presidente del Seggio di gara ha:

- dato atto che, con riferimento all'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus, a seguito dell'analisi della documentazione integrativa e dei chiarimenti forniti, il seggio di gara ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal predetto operatore economico non valgano a soddisfare i requisiti di capacità tecnico professionale previsti per il Lotto 2 all'art. 6.3 lettere d) ed e) del Disciplinare di gara;
- proceduto, pertanto, ad escludere dalle successive fasi di gara l'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus, dando atto che l'esclusione verrà formalizzata mediante apposito atto del Responsabile del procedimento di gara;
- dato atto dell'esito infruttuoso della procedura (servizio di trasporto scolastico a basso impatto ambientale per il Comune di Bareggio – Lotto 2 CIG n. 98465920C6).

## **MOTIVAZIONE**

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto sopraesposti, nonché dell'iter procedimentale sin qui svolto, si evidenzia quanto di seguito riportato.

Le dichiarazioni rese dall'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus non valgono a soddisfare i requisiti di capacità tecnico professionale previsti per il Lotto 2 all'art. 6.3 lettere d) ed e) del Disciplinare di gara.

Difatti, la *lex specialis* sul punto prevede:

- all'art. 6.3 lettera d): la dichiarazione, da parte degli operatori economici concorrenti, *attestante che l'età media del parco rotabile utilizzato non è superiore a 10 anni e comunque, per ogni singolo mezzo, non superiore a 10 anni dalla data di prima immatricolazione, ad esclusione delle scorte;*
- all'art. 6.3 lettera e): la dichiarazione, da parte degli operatori economici concorrenti, *di impegno a disporre, in caso di aggiudicazione e per tutta la durata dell'appalto, di luogo di ricovero, idoneo per i mezzi di dimensioni compatibili con il numero degli autobus adibiti al servizio, al fine di garantire il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, comprese quelle previste per i casi di emergenza (es. sostituzione autobus); l'operatore dovrà allegare atto di impegno che ne attesti la disponibilità alla data di decorrenza dell'affidamento e per una durata pari almeno a quella del servizio affidato. Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà dimostrare, a pena di decadenza dell'affidamento, la disponibilità di un luogo di ricovero dei mezzi mediante la produzione di idoneo titolo giuridico avente vigenza per tutta la durata dell'affidamento del servizio. Il deposito dovrà essere ubicato in modo tale da assicurare, tra l'uscita dei mezzi dal deposito stesso e il luogo di esecuzione del servizio (Comune di Bareggio), un tempo massimo ragionevolmente previsto in 20 (venti) minuti.*

Con riferimento al requisito di cui all'art. 6.3 lettera d), il suddetto operatore economico aveva dichiarato, sia nella Domanda di partecipazione che in un altro documento contenuto nella busta amministrativa, che *"L'età media del parco rotabile utilizzato è superiore a 10 anni e comunque, per ogni singolo mezzo, è superiore a 10 anni dalla data di prima immatricolazione, comprese delle scorte"*, contrariamente a quanto richiesto dalla *lex specialis* di Gara.

Lo stesso requisito era stato, poi, oggetto di soccorso istruttorio, successivamente al quale l'operatore economico forniva riscontro come segue: *"All'atto della partecipazione alla presente procedura gli automezzi disponibili risultano essere quelli indicati in sede di gara, in quanto i restanti automezzi sono impegnati in altre attività. Pertanto, si confermano per il servizio oggetto di gara gli automezzi indicanti dalla scrivente in sede di gara"*, confermando, dunque, la non sussistenza del requisito.

Con riferimento al requisito di cui all'art. 6.3 lettera e), il suddetto operatore economico aveva dichiarato, in un documento contenuto nella busta amministrativa, l'impegno a disporre di un luogo di ricovero idoneo per i mezzi, distante 34 minuti dal luogo di esecuzione del servizio (Comune di Bareggio), contrariamente a quanto richiesto dalla *lex specialis* di Gara.

Lo stesso requisito era stato, poi, oggetto di soccorso istruttorio, successivamente al quale l'operatore economico forniva riscontro come segue: *"In caso di aggiudicazione la scrivente si impegna a disporre di un luogo di ricovero idoneo per i mezzi raggiungibile nei tempi previsti e richiesti dagli elaborati di gara, riducendo le attuali tempistiche"*.

È, pertanto, del tutto evidente che l'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus abbia modificato - soltanto con il riscontro fornito a seguito di attivazione di soccorso istruttorio - la dichiarazione a comprova del possesso del requisito *de quo*.

Ne consegue che il concorrente ha, di fatto, modificato le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara in ordine al requisito di cui all'art. 6.3 lettera e).

La consolidata giurisprudenza ritiene illegittimo il soccorso atto a modificare i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione (*ex multis* TAR Sicilia Catania sez. II, n. 1845 del 13/07/2022; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III, 6 marzo 2023, n. 3682). In caso contrario verrebbe violato il principio della *par condicio*, avendosi, in tal caso, una sorta di negoziazione dell'offerta in via riservata (Cons. Stato, V, 27 marzo 2020, n. 2146). Non può dunque avviarsi, mediante tale istituto, alla mancanza di un documento o di un'informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell'appalto. Mediante il soccorso istruttorio può infatti consentirsi alla partecipante la rettifica o la regolarizzazione di una precedente dichiarazione, in presenza di meri errori ovvero di imprecisioni, causati da sviste o disattenzioni, imputabili alla formulazione degli atti di gara, ma non può certamente procedersi alla modifica dei requisiti di partecipazione indicati nella domanda di partecipazione o nel DGUE. Nel rispetto del principio di immodificabilità dell'offerta e di autoreponsabilità dei partecipanti, l'istituto in esame consente, in definitiva, di sanare solamente le carenze formali e documentali ma non consente di porre rimedio alle carenze sostanziali della documentazione di gara presentata dagli offerenti. La stazione appaltante può dunque risolvere, mediante il soccorso istruttorio, solo dubbi sulla documentazione presentata dai concorrenti, tramite l'acquisizione di chiarimenti che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che

siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara ogni qualvolta quest'ultima presenti margini di ambiguità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827).

L'integrazione documentale ammessa dalla stazione appaltante mediante il soccorso istruttorio è finalizzata a consentire "in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica", di regolarizzare e integrare la documentazione mancante.

Nel caso di specie, l'operatore economico non aveva prodotto nella busta amministrativa una dichiarazione incompleta o irregolare, ma una dichiarazione completa; tuttavia, la documentazione evidenziava il mancato possesso dei requisiti prescritti, come indicati dal Disciplinare di gara. L'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus non ha, difatti, integrato la sua prima dichiarazione ma ha cambiato in modo sostanziale il contenuto della dichiarazione presentata, onde renderlo aderente alle prescrizioni della *lex specialis*, a seguito dell'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio da parte della CUC MB, di fatto violando la perentorietà del termine di presentazione delle offerte.

Mediante il soccorso istruttorio, non sono infatti ritenute colmabili le carenze sostanziali circa la mancanza di requisiti richiesti ai fini della partecipazione. Resta fermo quindi che, nel caso di specie, il mancato possesso del requisito di partecipazione inerente alla capacità tecnico professionale di cui all'art. 6.3 lettera e) del Disciplinare di gara non può considerarsi sanato con l'ulteriore dichiarazione attestante l'impegno a disporre di un luogo di ricovero raggiungibile nei tempi previsti e richiesti dagli elaborati di gara, intervenuta tardivamente in sede di soccorso istruttorio, poiché la Stazione appaltante non può ammettere la modifica, in momenti successivi alla presentazione dell'offerta, di quanto già originariamente dichiarato.

Se il concorrente non possiede un determinato requisito e non esplicita la volontà di avvalersi di uno degli strumenti utilizzabili per colmare questa lacuna, si configura una situazione di sostanziale mancanza del requisito di partecipazione che incide direttamente sull'offerta presentata. Ammettere quindi l'operatore economico a modificare la dichiarazione circa il possesso del requisito, accettando la dichiarazione tardiva relativa a nuovi servizi, si porrebbe in contrasto con i principi di *par condicio*, divieto di disparità di trattamento tra i concorrenti, imparzialità, inammissibilità di dichiarazioni per tardività, elusione del principio di auto-responsabilità dei concorrenti. In relazione a quest'ultimo principio, occorre sottolineare che ciascun concorrente deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione.

Inoltre, il principio del *favor participationis*, che caratterizza l'istituto del soccorso istruttorio, teso ad assicurare la massima partecipazione dei concorrenti, recede rispetto al principio della *par condicio*, impedendo, così, che l'integrazione tardiva di un elemento sostanziale, eludendo la natura decadenziale del termine di scadenza, concretizzi, di fatto, una rimessione nei termini a vantaggio dell'operatore che è stato poco attento nella formulazione dell'offerta. Pertanto, l'eventuale accoglimento delle modifiche presentate in sede di soccorso istruttorio determinerebbe un vantaggio incompatibile con i principi citati.

Tutto ciò premesso, l'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus è risultato carente del requisito di cui all'art. 6.3 lettera d) del Disciplinare di gara, come da sua dichiarazione confermata in sede di soccorso istruttorio, nonché del requisito di cui all'art. 6.3 lettera e) del Disciplinare di gara, nonostante il successivo tardivo impegno a disporre del luogo di ricovero alle condizioni prescritte dalla *lex specialis*.

Pertanto, per le motivazioni suesposte, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, si rende necessario procedere a:

- escludere dalle successive fasi di gara l'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus (C.F./P.IVA 07451961218, con sede in Acerra, Contrada Pastiniello, n. 51 - 8001 NA);
- prendere atto dell'esito infruttuoso della procedura (servizio di trasporto scolastico a basso impatto ambientale per il Comune di Bareggio – Lotto 2 CIG n. 98465920C6), come risulta da verbale prot. n. 36924 del 31/07/2023, conservato agli atti essendo l'operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus l'unico partecipante.

## **RICHIAMI NORMATIVI**

Artt. 30, 107 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Legge 56 del 2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni di Comuni" art. 1 commi dall'85 all'89;

Legge 7 agosto 1990, n. 241” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  
Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;  
Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;  
Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;  
D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), convertito nella L. 31 luglio 2021, n. 108;  
Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. Legge Europea);  
Art. 41 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza;  
Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva da ultimo modificato con Deliberazione consiliare n. 12 del 27/05/2015;  
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e aggiornato con proprie deliberazioni esecutive, n. 62 del 31/03/2010, n. 75 del 22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio 2014, e Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 08/06/2017 e successivamente aggiornato con Decreti Deliberativi Presidenziali n. 74 del 29/6/2017, n. 22 del 20/03/2018, n. 46 del 09/04/2019 e n. 56 del 20/05/2021.

## **PRECEDENTI**

La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 28/12/2021 “Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo Schema di Convenzione per il Triennio 2022/2024. Approvazione. I.E.”  
La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 01/02/2022 ad oggetto “Linee guida del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2022-2023-2024. Approvazione. (I.E.)”.  
Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 10/03/2022 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022 - 2023 - 2024. Approvazione.  
Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 16 del 26/01/2023 ad oggetto “Macrostruttura e Funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”.  
La Determinazione Dirigenziale n. 45 del 08/06/2023 del Comune di Bareggio, di indizione della procedura di gara.  
La Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza R.G. 1443 del 12/06/2023 di presa d’atto del suddetto provvedimento.

## **DETERMINA**

- 1) di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) per l’effetto, di escludere dal Lotto 2 (Comune di Bareggio - CIG n. 98465920C6) della procedura di gara in oggetto l’operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus (C.F./P.IVA 07451961218, con sede in Acerra, Contrada Pastiniello, n. 51 - 8001 NA), per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui totalmente trascritte;
- 3) di prendere atto dell’esito infruttuoso della procedura (servizio di trasporto scolastico a basso impatto ambientale per il Comune di Bareggio – Lotto 2 CIG n. 98465920C6), come risulta da verbale prot. n. 36924 del 31/07/2023, conservato agli atti essendo l’operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus l’unico partecipante;
- 4) di specificare che, ai sensi dell’art. 20 del Disciplinare di gara, il presente atto verrà comunicato all’operatore economico Europ Style Società Cooperativa sociale Onlus ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis, con le modalità e nei termini previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 5 giorni dalla sua adozione.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Lombardia entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione all’operatore economico del presente provvedimento espulsivo, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE  
*DOTT. SANDRO DE MARTINO*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**